



ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 13

Sede Legale : Via Garigliano, 9 – 06134 Ponte Valleceppi (PG)

Sede Amministrativa : Via Brenta s.n.c. – 06134 Ponte Valleceppi

Cod. Mecc. PGIC854007 – Cod. Fisc. 94152350545 – mail pgic854007@istruzione.it

Tel. 075 5928004 – Fax 075 6920177 – Sito Web : www.icperugia13.edu.it

Data e Prot.: si veda segnatura

A tutto il Personale

DOCENTE e ATA

I.C. PERUGIA 13

LORO SEDI

Al Sito web

Agli Atti

Oggetto: DIRETTIVA SICUREZZA – Anno Scolastico 2022/2023

Il sottoscritto Dirigente Scolastico dott.ssa Simona Tanci, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato Istituto Comprensivo Perugia 13,

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 — Misure generali di tutela;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 — Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 81/08 — Informazione e formazione dei lavoratori;

VISTO il D.M. del 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il D.Lgs. n. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile_2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.;

VISTO l'art. 1 comma 10 della Legge 107/15;

VISTE le indicazioni vigenti per la prevenzione e la mitigazione del contagio da Covid-19 per l'a.s. 2022/2023 già pubblicate nel sito dell'Istituto;

allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/08 e s.m.i.,

DISPONE QUANTO SEGUE

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola e in orario aggiuntivo.

È importante ricordare che **nel comma 5 dell'art. 29 del CCNL scuola 2006-2009**, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti **a trovarsi in classe 5 minuti**

prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, questo per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.

I collaboratori scolastici vigilano, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. In caso di attività di arricchimento formativo, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

2) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo - didattica ordinaria.

3) **E' necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza**, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

4) E' necessario **partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.**

5) Ove non diversamente disposto, la programmazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, **agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza.** Le predette prove saranno almeno 3 nell'anno scolastico corrente; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.

Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili. Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dal Dirigente scolastico (ad esempio il R.S.P.P.).

6) Fornire periodicamente informazioni **agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.**

7) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale (laddove presenti) e/o luoghi a rischio di caduta. I movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere sempre accompagnati e sorvegliati in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili e difettosi;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.;
- dispositivi, arredi, strumenti, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, porte o cancelli automatici, che vanno tenuto sotto controllo, segnalando eventuali guasti o rotture;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarrichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

8) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino (per nessun motivo va lasciata la classe incustodita).

9) Gli operatori scolastici intervengono indipendentemente dalla classe di competenza nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

10) La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe o team docenti e segnalati al Dirigente scolastico per l'adozione di ogni

eventuale procedimento straordinario;

- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente;
- nell'accesso ai servizi igienici (da parte del collaboratore scolastico);
- l'uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nella zona interessata.

11) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.

12) Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione.

13) Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate.

In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

14) Uscita degli alunni.

a) Al momento dell'uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori o affidati a persone maggiorenni da questi delegati.

Uscita autonoma dei minorenni (Scuola Secondaria di I grado)

Per quanto concerne l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche giornaliere si richiama quanto espressamente prescritto dall'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 (Disposizione in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):

1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*
2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo dal servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.*

Pertanto, si ricorda che, se i Sig.ri Genitori/Tutori degli alunni non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a persona dallo stesso delegata.

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/tutore o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi di attesa e contatti telefonici, contattano le forze dell'ordine.

b) Le norme di cui al precedente punto a) si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi di istruzione.

15) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;

b) provvederà ad avvisare i familiari;

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n. tel. 118).

In caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini dell'attivazione della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

16) Il personale collaboratore scolastico e/o il coordinatore di plesso, in caso di parcheggio non conforme alle prescrizioni normative (**ostruzione delle vie di fuga** e/o degli accessi), richiede al proprietario la ricollocazione del veicolo; in caso di rifiuto richiede l'intervento dei vigili urbani.

17) I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dei dispositivi di sicurezza.

18) Tutto il personale è tenuto all'osservanza del divieto di fumo, anche nei bagni.

19) E' vietato l'uso del cellulare, tranne nei casi di emergenza (chiamate di soccorso) e per ragioni di servizio.

20) E' vietato l'utilizzo improprio delle prese elettriche (carica batterie di cellulari, stufe, piastre elettriche).

21) E' vietato l'utilizzo di farmaci non presenti nella cassetta di sicurezza e non autorizzati dal medico competente.

22) È obbligatorio dare seguito alle indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico nelle situazioni di emergenza e/o segnalare eventuali ostacoli alla praticabilità delle stesse che potrebbero verificarsi nell'evolversi della situazione di emergenza.

23) Per quanto riguarda le misure di prevenzione e mitigazione del contagio da SARS- CoV-2/Covid-19 si rinvia espressamente alle indicazioni attualmente vigenti per l'a.s. 2022/2023, già pubblicate nel sito dell'Istituto, trasmesse in allegato alla circolare n. 407 del 29 agosto 2022 e declinate nella circolare n. 5 del 9 settembre 2022.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Tanci

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- **Vademecum "Sicurezza";**
- **Planimetrie Piano Emergenza IC Perugia 13.**